

Sezione A – Tabella descrittivaALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL

ALLEGATO TECNICO

RAGIONE SOCIALE	5 ELEMENTO SRL	COD. FISC.	
		02682680984	
SEDE LEGALE	COLONE (BS), VIA ALDO MORO SNC		
SEDE IMPIANTO	COLONE (BS), VIA ALDO MORO SNC	FOGLIO n. 24	
		MAPP.	596 590 p 592 p 594 p
SUPERFICI	- SUPERFICIE INSEDIAMENTO	m ² 5019	
	- SUPERFICIE DESTINATA ALL'ATTIVITA'	m ² 2.622	
	- SUPERFICIE A VERDE	m ² 450	
	- AREE A PARCHEGGIO E MOVIMENTAZIONE MEZZI	m ² 1947	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	ZONA "D2 PRODUTTIVA CON PE IN ATTUAZIONE".	VIGENTE P.G.T.	
LEGALE RAPPRESENTANTE	SIG. ARNALDO ZANELLI NATO A PALAZZOLO IL 26/06/1967		
RESPONSABILE TECNICO	SIG. ARNALDO ZANELLI NATO A PALAZZOLO IL 26/06/1967		

1. Descrizione delle operazioni e delle modifiche all'impianto.

1.1. Le varianti consistono in:

- inserimento dell'operazione R12 intesa come cernita e selezione;
- modifica di alcune delle zone di stoccaggio e di trattamento;
- aumento delle quantità di rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (da 936 m³ a 4210 m³ compresi rifiuti in attesa di certificazione);
- rinuncia dell'operazione R3 per i rifiuti riconducibili a plastica, carta e cartone;
- realizzazione dei seguenti interventi edilizi
 - lavori necessari ad adeguare la rete fognaria;
 - realizzazione all'interno del capannone, di un piccolo laboratorio prove in pareti attrezzate;
 - pavimentazione in calcestruzzo nell'angolo sud-est per 54 m² fino a coprire il serbatoio interrato;
 - pavimentazione nell'angolo sud-ovest, per ulteriori 86 m²;

1.2. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso e in uscita, decadenti dall'attività di trattamento e di rifiuti in attesa di certificazione;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in uscita, decadenti dall'attività di trattamento;
- trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi costituiti da:
 - metalli ferrosi e non ferrosi attraverso selezione/cernita manuale o meccanica (semoventi dotati di benna a polipo) ed eliminazione dei materiali e delle sostanze estranee eventualmente anche con l'impiego di elettrocalamita. I rifiuti possono essere sottoposti anche a operazioni di riduzione volumetrica mediante l'utilizzo di cesoia. Da tale attività si possono ottenere Mps conformi alle norme tecniche di settore Uni Euro dall'attività di gestione dei metalli non ferrosi; rifiuti dall'attività di gestione dei rottami di rame; materiali in attesa di certificazione ai sensi dell'art. 184-ter dall'attività di gestione dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;
 - cavi con l'ausilio di una "pelacavi" per la separazione della parte metallica da quella plastica.
- trattamento (R3) di rifiuti di legno: I rifiuti di legno non contaminati da sostanze pericolose (oli, liquidi ecc) sono sottoposti a operazioni di cernita manuale o meccanica (ragno); successivamente il materiale è sottoposto a operazione di macinazione e deferizzazione su nastro per eliminazione dei materiali ferrosi; da tale attività si producono Mps in conformità alle caratteristiche individuate dal d.m. 05/02/98 e rifiuti decadenti dalla cernita;
- trattamento (R12) di rifiuti di carta e cartone e di rifiuti di plastica: operazione limitata a cernita e selezione, svolta manualmente; In questo caso il recupero non è completo ma è volto a valorizzare il rifiuto separandone, mediante cernita, le varie tipologie.
- deposito di stoccaggio materiali conformi ai requisiti stabiliti dall'art. 184-ter del d.lgs 152/06 e s.m.i.;

1.3. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- mc 4.210 per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di cui:
 - 1006 mc. di rifiuti non pericolosi in ingresso;
 - 20 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
 - 3184 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento in attesa di certificazione;
- mc 10 per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi decadenti dal trattamento;

- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento (R3, R4, R12) è pari a 20.000 t/a;
- il quantitativo massimo giornaliero per l'effettuazione delle operazioni di trattamento (R3, R4, R12) è pari a 80 t/g;

1.4. l'elenco aggiornato dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate è riportato nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE DI TRATTAMENTO			
		R3	R4	R12	R13
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			X	X
030101	scarti di corteccia e sughero	X		X	X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104* (il recupero R3, R12 è limitato alla frazione non polverulenta)	X		X	X
030199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione o pezzi non conformi costituiti da legno)	X		X	X
030301	scarti di corteccia e legno	X		X	X
100210	scaglie di laminazione				X
100299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione o pezzi non conformi costituiti da ferro e acciaio)		X		X
100899	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione provenienti dalla metallurgia termica di altri minerali non ferrosi)				X
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113*				X
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110203*				X
110299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione o pezzi non conformi costituiti da metalli non ferrosi, compresi rame e sue leghe)		X	X	X
110501	zinco solido		X		X
110599	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione provenienti da processi di galvanizzazione a caldo)		X		X
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		X		X
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi (il recupero R4 è effettuato limitatamente alla frazione non polverulenta)		X		X
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi (compresi rame e sue leghe)		X	X	X
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi (compresi rame e sue leghe. Il recupero R4 è effettuato limitatamente alla frazione non polverulenta)		X	X	X

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE DI TRATTAMENTO			
		R3	R4	R12	R13
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione o pezzi non conformi costituiti da metalli e plastica)		X	X	X
150101	imballaggi in carta e cartone			X	X
150102	imballaggi in plastica			X	X
150103	imballaggi in legno			X	X
150104	imballaggi metallici		X	X	X
150105	imballaggi in materiali compositi				X
150106	imballaggi in materiali misti (l'operazione R3 è limitata alla frazione legnosa, R4 alla frazione metallica)	X	X	X	X
150107	imballaggi in vetro				X
150109	imballaggi in materia tessile				X
160117	metalli ferrosi		X		X
160118	metalli non ferrosi (compresi rame e sue leghe)		X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti (limitatamente a componenti, diversi dai motori elettrici, costituiti da ferro, acciaio o metalli non ferrosi)		X	X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*				X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente a componenti, diversi dai motori elettrici, costituiti da ferro, acciaio o metalli non ferrosi, compresi rame e sue leghe)		X	X	X
170201	legno			X	X
170203	plastica			X	X
170401	rame, bronzo, ottone		X	X	X
170402	alluminio		X		X
170403	piombo		X		X
170404	zinco		X		X
170405	ferro e acciaio		X		X
170406	stagno		X		X
170407	metalli misti		X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*		X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X		X
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*		X		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi (compresi rame e sue leghe)		X	X	X
191202	metalli ferrosi		X		X
191203	metalli non ferrosi (compresi rame e sue leghe)		X	X	X
191204	plastica e gomma			X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	X		X	X
200101	carta e cartone			X	X

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE DI TRATTAMENTO			
		R3	R4	R12	R13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*				X
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	X		X	X
200139	plastica			X	X
200140	metallo		X	X	X
200301	rifiuti urbani non differenziati (limitatamente alla frazione non putrescibile)				X
200307	rifiuti ingombranti (l'operazione R3 sarà limitata alla frazione legnosa, R4 alla frazione metallica)	X	X	X	X

1.5. i rifiuti vengono stoccati in cumuli o containers, cassonetti o bancali all'interno del capannone,. Nell'elaborato grafico (in atti P.G. prov. n. 135585 del 16/11/2015) sono rappresentate le aree dove vengono svolte le operazioni di stoccaggio e di trattamento, i relativi impianti e i punti di emissione e la rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche delle aree di pertinenza di passaggio dei mezzi.

2. Ulteriori Prescrizioni

2.1. L ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituito con D.M. 17.12.300 e s.m.i.;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e preveda un codice CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
 - codice CER 100210 - "scaglie di laminazione", atteso che può contenere fino al 10% di oli, viste le dotazioni impiantistiche a disposizione della ditta, si prescrive che lo stesso sia sottoposto a campionamento, secondo un protocollo di verifica periodica d'iniziativa della ditta ed effettuato secondo le modalità della norma UNI 10802 e norme applicative collegate vigenti all'atto del controllo o, nel caso di ritiro delle norme con sostituzione devono essere applicate le nuove norme. Nel caso di ritiro senza sostituzione la ditta deve utilizzare le norme ante ritiro senza sostituzione. Il contenuto di idrocarburi C >12, nel rifiuto ingresso deve essere inferiore 0,5% pari a 5000 mg/kg.
 - codice CER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110*;
 - codice CER 170411, (cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:

- l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
- l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;

In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 170410*.

- 2.2. eventuali rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/06 e s.m.i, o comunque secondo le norme di legge vigenti;
 - 2.3. in mancanza di adeguamento ai regolamenti 333 del 31/03/2011, n. 715 del 25/07/2013 i rottami di ferro e acciaio, alluminio e loro leghe e i rottami di rame sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE.
-

Sommario:

1. **Sintesi dei dati identificativi.**
2. **Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.**
3. **Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.***
4. **Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.***
5. **Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.**
Tabella 1. **Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta***
Tabella 2. **Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta***
Tabella 3. **Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.**
6. **Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.**
7. **Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.**
8. **Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**
9. **Emissioni rumorose.**
10. **Sospensione dell'attività.**
11. **Prescrizioni particolari.**

1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	5° ELEMENTO SRL
Sede legale	COLOGNE (BS) VIA ALDO MORO SNC
Sede insediamento	COLOGNE (BS) VIA ALDO MORO SNC

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Variante dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

<p><i>Autorizzazioni precedenti:</i> A.D. della Provincia di Brescia n.1263 del 14/04/2011 e s.m.i. <i>Emissioni precedentemente autorizzate:</i> Ed1 <i>Emissioni dismesse:-</i> <i>Emissioni oggetto di modifica: -</i> <i>Emissioni nuove: -</i> <i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante:</i> Emissioni da laboratori di analisi e ricerca (laboratorio di analisi rottami in alluminio) <i>Emissioni non soggette ad autorizzazione: -</i> <i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente:</i> caldaia alimentata a metano di potenza al focolare di 22,5 KW impiegata per la climatizzazione e per la produzione di acqua calda.</p>
--

3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Le attività dell'azienda, le cui diverse fasi lavorative sono riassunte nella tabella n.2, consistono in:

1. recupero di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
2. recupero di rifiuti di legno
3. recupero di rifiuti di carta e plastica
4. solo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti

L'azienda effettua inoltre analisi di laboratorio dei campioni di alluminio volte a definire la qualità del materiale, attività per la quale è stata presentata comunicazione di attività ad inquinamento

scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 del d.lgs 152/06). Nello specifico, i campioni di alluminio, previa pulizia, vengono riscaldati nel fornello fino alla temperatura di 300°C (e poi lasciati raffreddare) per ottenere una maggiore affidabilità nelle analisi, volte a certificarne il valore economico, eseguite con uno spettrofotometro.

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. Dati dichiarati dalla ditta.

Nessuna modifica per quanto attiene all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La ditta effettua peraltro comunicazione di attività ad inquinamento scarsamente rilevante per l'attività di analisi di laboratorio su campioni di alluminio.

5. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento per le emissioni in atmosfera, cui si fa rinvio:

Nessun allegato tecnico di riferimento per l'attività di messa in riserva e recupero rifiuti

Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - Dati dichiarati dalla ditta.

Materiali/rifiuti	Prodotto	Q.tà Anno	Frasi di Rischio
Rifiuti		Come da sezione rifiuti	

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti e materiali/rifiuti.

I rifiuti, a seconda della tipologia, sono stoccati in cumuli, container, cassonetti o bancali. I rifiuti polverulenti non sono mai sottoposti ad operazioni di recupero, ma sono unicamente soggetti alla messa in riserva che viene effettuata all'interno del medesimo container chiuso utilizzato per il trasporto.

Tabella 2. Fasi lavorative.

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
1. Recupero di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi				
ricevimento, scarico, controllo	mezzi di trasporto, semoventi dotati di benna a polipo	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
stoccaggio rifiuti in ingresso	-	x SI <input type="checkbox"/> NO	-	-
cernita e selezione	semoventi dotati di benna a polipo o di elettrocalamita	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
spelatura ed eventuale riduzione volumetrica dei cavi	pelacavi, trancia	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 2	
stoccaggio dei materiali derivanti dal ciclo di recupero e dei rifiuti decadenti dalla cernita		x SI <input type="checkbox"/> NO	-	-
carico dei mezzi di trasporto in uscita	mezzi di trasporto	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
2. recupero di rifiuti di legno				
ricevimento, scarico, controllo	mezzi di trasporto, semoventi dotati di benna a polipo	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
stoccaggio rifiuti in ingresso	-	x SI <input type="checkbox"/> NO	-	-
cernita e selezione	semoventi dotati di benna a polipo o selezione manuale	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
riduzione volumetrica e deferrizzazione	mulino granulatore miller TR1.300 dotato di deferrizzatore	x SI <input type="checkbox"/> NO	Ed1 (Nota 3)	
stoccaggio dei materiali derivanti dal		x SI <input type="checkbox"/> NO	-	-

ciclo di recupero e dei rifiuti decadenti dalla cernita				
carico dei mezzi di trasporto in uscita	mezzi di trasporto	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
3. recupero di rifiuti di carta e plastica				
ricevimento, scarico, controllo	mezzi di trasporto, semoventi dotati di benna a polipo	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
stoccaggio rifiuti in ingresso	-	x SI <input type="checkbox"/> NO	-	-
cernita e selezione	manuale	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
stoccaggio dei materiali ed i rifiuti cerniti	-	x SI <input type="checkbox"/> NO	-	-
carico dei mezzi di trasporto in uscita	mezzi di trasporto	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
4. solo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti				
ricevimento, scarico, controllo	mezzi di trasporto, semoventi dotati di benna a polipo	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
stoccaggio rifiuti in ingresso	-	x SI <input type="checkbox"/> NO	-	-
carico dei mezzi di trasporto in uscita	mezzi di trasporto	x SI <input type="checkbox"/> NO	Nota 1	
analisi campioni di alluminio				
pulizia accurata dei campioni	-	x SI <input type="checkbox"/> NO	Scarsamente rilevanti	
riscaldamento dei campioni	forno elettrico	x SI <input type="checkbox"/> NO		

Note:

(1) Fase operata solo su rifiuti di pezzatura tale da non determinate emissioni in atmosfera.

(2) La pelacavi separa il conduttore dalla guaina mediante taglio di quest'ultima, che viene sfilata (ma non triturrata). La trancia produce spezzoni di cavo di qualche decina di cm.

(3) Il mulino granulatore, come da dichiarazione del costruttore, opera ad una velocità di 50 giri/minuto e riduce la pezzatura del legno a qualche cm. Il materiale viene scaricato direttamente in un container mediante nastro trasportatore, al di sopra del quale è posta una calamita.

Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni diffuse da attività di trattamento materiale ligneo. Dati dichiarati dalla ditta.	
Emissione Ed1 – triturazione legno con triturratore lento (1)	
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: sistema di nebulizzazione d'acqua	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare.</i>	
Inquinante	Limite
Materiale particellare	Non applicabile
Con riferimento alle emissioni diffuse, per la tipologia di impianto/attività svolta non è possibile effettuare rilievi analitici ed in presenza di un impianto di nebulizzazione e/o bagnatura si assume che i limiti siano rispettati (si veda quanto indicato al Capitolo 7 paragrafo Modalità e controllo delle emissioni).	
Note:	
(1) Triturratore con rotore di velocità di circa 50 giri/min, con dimensione del materiale in uscita superiore al centimetro. Non saranno sottoposti a triturratura rifiuti in legno costituiti da materiale polverulento.	

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla "Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note", comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- ❑ Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- ❑ Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- ❑ Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteria di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- ❑ In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione

o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***la ditta potrà continuare con la tempistica precedente***;
 - qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.***
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle ***emissioni nuove/modificate*** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).
- La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Con riferimento alle emissioni diffuse di materiale polverulento si assume che, in presenza di un impianto di nebulizzazione, i limiti siano rispettati. Per le caratteristiche dell'impianto/attività non è possibile effettuare rilievi analitici.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;

- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
 - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
 - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l' esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l' esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L' esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
 - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
 - temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

La ditta dichiara che sono presenti impianti per la produzione di energia termica/elettrica non soggetti ad autorizzazione in quanto non superano le soglie previste dall'articolo 272 comma 1 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni:

- caldaia alimentata a metano di potenza al focolare di 22,5 KW impiegata per la climatizzazione e per la produzione di acqua calda.

9. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

10. Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua, e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione,

dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/ufficioaria nella sezione "Interruzione analisi".

11. Prescrizioni particolari.

Prescrizioni e modalità operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.

- A) L'impianto di triturazione deve essere caratterizzato da una velocità di rotazione inferiore a 60 giri/min, tale da generare un materiale in uscita di pezzatura superiore al centimetro.
- B) i rifiuti polverulenti in ingresso all'impianto dovranno essere stoccati e movimentati in container chiusi o big-bag e non potranno subire trattamenti.
- C) In relazione alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti dovrà essere

osservato quanto stabilito dalla Parte I Allegato V degli allegati alla Parte Quinta del d. lgs. n. 152/2006.

Con riferimento alle emissioni di polveri nella produzione, manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di materiali polverulenti la ditta dovrà attenersi a quanto segue:

- a) Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente:
- Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere (ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico) incapsulate.
 - In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua.
Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
 - Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.
- b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente:
- Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.
 - Eventuali punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
 - L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Nei tubi di scarico deve essere mantenuto quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
 - Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).
 - Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.
- c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti:
- Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:
 - Stoccaggio in silos;
 - Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
 - Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
 - Manti erbosi;
 - Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
 - Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.



OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n. 3, R.R. 24 marzo 2006 n. 4.

Disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento ubicata in via Aldo Moro snc in Comune di Cologne (Bs).

Vista la nota pervenuta in data 09/02/2015 al P.G. 709/155, con la quale il Sig. Zanelli Arnaldo in qualità di legale rappresentante della ditta “5° Elemento Srl” C.F. e P.IVA 02682680984, con sede legale in Via A. Moro snc nel Comune di Cologne e insediamento produttivo in Via Via A. Moro snc nel Comune di Cologne ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nella pubblica fognatura;

Richiamato l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato che:

- nell'insediamento si svolge la seguente attività dalla quale si genera lo scarico oggetto di autorizzazione:
- recupero di rifiuti (acque di prima pioggia);
- lo scarico oggetto della domanda di autorizzazione è il seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m ³ /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di prima pioggia - Acque reflue domestiche	1573438	5046605	N.D. (acque di prima pioggia)	- (acque di prima pioggia)	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (a acque di prima pioggia)	Via Aldo Moro

- è stato dichiarato che lo scarico n. S1 è in grado di rispettare i limiti di cui alla tab. 3, All. 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006, colonna “Scarico in rete fognaria”;
- la superficie totale è di 5019 m² suddivisi in: superficie coperta pari a 2622 m², superficie permeabile adibita a verde pari a 310 m² e superficie scoperta impermeabile scolante pari a 2087 m²;
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;

- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante (2087 m2) vengono raccolte in apposita rete, tramite un pozzetto scolmatore le acque di prima pioggia vengono convogliate in n. 1 vasca di accumulo con volume utile totale di 16 m3 e successivamente trattate mediante disoleatore;
- le acque pluviali e le acque di seconda pioggia vengono recapitate in pozzo perdente;
- con riferimento a quanto disciplinato all'art. 3 - comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006 e alla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006, la ditta ha dichiarato che *"tutte le zone di carico e scarico, di recupero e di stoccaggio (sia dei rifiuti che che di MPS/EoW), sono poste esclusivamente all'interno del capannone"*;

Considerato che le acque dello scarico n. **S1** sono definite "acque di prima pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

Dato atto che la presente autorizzazione non comprende le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico **S1** sopra indicato, ammesse ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, AOB2 Srl, ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 12/05/2015 al PG n° 2947/15;

Dato atto che la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Rovato;

Rilevata la conclusione positiva dell'istruttoria come riportato nella Relazione di Compiuta Istruttoria (in atti);

Visti:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d'Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, "Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di seguito Regolamento del S.I.I.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

SI DISPONE

1. che lo scarico nella fognatura comunale di Cologne delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento ubicato in via Aldo Moro snc nel Comune di Cologne, i cui dati sono riassumibili nella tabella seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m ³ /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di	1573438	5046605	N.D.	-	5	Occasionale	Via Aldo

	prima pioggia - Acque reflue domestiche			(acque di prima pioggia)	(acque di prima pioggia)	(acque di prima pioggia)	(a acque di prima pioggia)	Moro
--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	------

dovrà rispettare, a monte della confluenza con i reflui domestici, i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria;

2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:

- a. entro tre mesi dal rilascio del provvedimento, qualora non già presenti, devono essere previsti un pozzetto di campionamento ed un misuratore di portata dotato di totalizzatore (o un sistema analogo in grado di determinare il volume totale scaricato) sul terminale delle acque di prima pioggia dello scarico S1, a monte della confluenza con le acque reflue domestiche; tali manufatti dovranno essere realizzati immediatamente all'esterno dell'insediamento ed al confine con la proprietà pubblica o, eventualmente, anche internamente alla proprietà, purché risultino sempre accessibili dall'esterno;
- b. entro tre mesi dal rilascio del provvedimento, qualora non già presente, deve essere realizzato un pozzetto di ispezione tipo "Firenze" sul terminale di scarico S1, al confine con la proprietà pubblica e continuativamente accessibile dall'esterno;
- c. entro tre mesi dal rilascio del provvedimento, qualora non già presente, deve essere installata una valvola automatica/motorizzata o pneumatica, in grado di assicurare l'interruzione dell'afflusso, nella vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il recapito prescelto;
- d. entro tre mesi dal rilascio del provvedimento, qualora non già presente, deve essere realizzato un pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia, a monte di qualsiasi trattamento, dalle caratteristiche conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006;
- e. per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque di prima pioggia dello scarico S1, prelevato a monte della confluenza con le acque reflue domestiche; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi totali, Ferro, Idrocarburi totali, Nichel, Rame, Piombo e Zinco, a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;
- f. le analisi di cui alla precedente lettera e) dovrà essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
- g. deve essere mantenuto continuamente in funzione il misuratore di portata di cui alla lettera a) per la quantificazione delle acque di prima pioggia scaricate in rete fognaria; in caso di malfunzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore entro 30 giorni dalla data di rimessa in funzione;
- h. lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 l/s. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante;
- i. lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- j. nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;

- k. la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento della prima pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
 - l. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
 - m. la ditta è responsabile del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
 - n. qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
 - o. entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
 - p. qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
 - q. si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
 - r. si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
- alla sospensione dell'autorizzazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione;
4. di dare atto che i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento del S.I.I., dovrà essere richiesta una modifica alla presente autorizzazione;
6. di dare atto che dovrà essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante od alla ragione sociale della ditta, nonché l'eventuale trasferimento dell'attività ad altra ditta;
7. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore AOB2 Srl;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
10. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.



SCHEMA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

Dati generali ditta ed insediamento	
Ragione sociale	"5° Elemento s.r.l."
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	P.IVA./ C.F. 02682680984
Sede legale	Cologne (Bs), Via Aldo Moro snc
Indirizzo attività industriale	Cologne (Bs), Via Aldo Moro snc
Codice ISTAT attività	
Numero addetti	
Codice ISTAT Comune	17059
Provincia	Brescia
Codice A.T.O.	02

Scarico n. S1:

Dati generali scarico	
Codice scarico	017059R1066001G
Tipologia reflui	Acque di prima pioggia + acque reflue domestiche
Provenienza reflui	Prima pioggia + domestiche
Limiti allo scarico	Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria
Coordinata X Gauss Boaga	1573438
Coordinata Y Gauss Boaga	5046605
Tipologia di scarico	R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
Tipologia fognatura comunale	NERA
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	
Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	Occasionale
Sistema di depurazione adottato	Fisico
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	Si (prescrizione autorizzativa)
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	N.D. (Classe 5)
Fonte di approvvigionamento	Acquedotto
Contatore fonte di approvvigionamento	
Scarico di sostanze pericolose (Ai sensi dell' Art. 108 del D.Lgs. 152/06)	No

Adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa devono:

- A. inoltrare al Comune quanto segue:
- a) versamento del contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001, nei modi e tempi di legge;
 - b) comunicazione delle generalità del Direttore dei Lavori (questo anche qualora il direttore dei lavori sia lo stesso progettista) e dell'Impresa esecutrice;
 - c) trasmissione della documentazione prevista dall'art. 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) presentazione del modello ISTAT debitamente compilato;
 - e) dichiarazione ai sensi della legge n. 13 del 09/01/1989 (barriere architettoniche);
 - f) denuncia dei lavori con strutture in cemento armato o metalliche ai sensi della legge n. 1086 del 1971, e degli articoli da 64 a 76 del D.P.R. n. 380 del 2001, della legge n. 64 del 1974, ed egli articoli da 83 a 103 del D.P.R. n. 380 del 2001 e del D.P.G.R. n. 0164/Pres. del 1989 corredata da tutta la documentazione di rito;
 - g) documentazione relativa agli impianti di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 (solo per interventi che comprendono la realizzazione o la ristrutturazione di impianti di cui alla predetta legge);
 - h) relazione sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della d.g.r. 5018/2007;
 - i) progetto illuminotecnico, ai sensi della L.R. 17/2000, per gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all'articolo 6, comma 3;
- B. richiesta e ottenimento dell'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi;
- C. proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato;
- D. collocare, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello con gli estremi (data e numero) dell'atto autorizzativo, le generalità del Committente, del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'Impresa esecutrice e, se presenti, degli installatori degli impianti;
- E. comunicare alla A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., affiggendone una copia in cantiere.

Si rende noto che in assenza della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) l'atto autorizzativo, relativamente alla realizzazione dell'impianto, non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerarsi abusivi.

Obblighi da osservare nel corso dei lavori fino alla loro ultimazione:

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare dell'atto autorizzativo o i suoi successivi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

- a) osservare quanto autorizzato, così come le norme generali di legge e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate dell'atto autorizzativo medesimo, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, del D.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni violazione o difformità;
- b) comunicare immediatamente al Comune e alla Provincia di Brescia l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti;
- c) provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata

autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi;

- d) tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrate, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.).

All'ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa, devono:

- a) richiedere al Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, il certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, o documentazione attestante la conformità del progetto ai sensi dell'art. 25 c. 5-bis del d.r.p. 380/2001, pena le sanzioni previste di legge.

COMPONENTI	PRESCRIZIONI	NOTE
RIFIUTI	Come da prescrizioni di cui all'allegato A) sezione "B - Rifiuti" del presente provvedimento	
EMISSIONI	Come da prescrizioni di cui all'allegato A) sezione "C - Emissioni" del presente provvedimento	
ACQUA	Come da prescrizioni di cui all'allegato A) sezione "D - Acque" del presente provvedimento	
RUMORE	Le misurazioni in campo acustico devono essere ripetute ad ogni eventuale modifica sostanziale dell'impianto	La definizione dei recettori sensibili e le modalità dovranno essere preventivamente concordati con l'ARPA di Brescia e il Comune competente almeno 15 gg prima dalla data di effettuazione delle misurazioni.